Ministero della Salute
DGISAN
0016805-P-29/04/2014
I.5.i.r.7/2012/1
138759550

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria settore sottoprodotti di origine animale

LORO SEDI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 185333 data 29/04/2014, pagina 1 di 2

OGGETTO: parere concernente la necessità o meno di un nuovo riconoscimento per l'attività di magazzinaggio - art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009 – per stabilimenti con attività di trasformazione già in essere.

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui all'oggetto per gli stabilimenti che effettuano trasformazione di prodotti derivati di categoria 3 e che condividono le proprie aree di magazzinaggio, sia per lo stoccaggio di prodotti derivati generati dall'attività dello stabilimento stesso, sia per il deposito dei prodotti derivati generati in altri stabilimenti, si rappresentano le seguenti fattispecie:

- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti unicamente dalla trasformazione nel medesimo stabilimento è sufficiente il solo riconoscimento da parte dell'autorità competente per l'attività di trasformazione (*art. 24 lettera a) del Reg. (CE) 1069/2009*);

- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, all'interno di spazi condivisi con i prodotti derivati ottenuti nello stabilimento di trasformazione ricevente, l'operatore deve presentare una domanda di estensione, del riconoscimento già in essere, per la nuova attività di magazzinaggio (*stesso numero di riconoscimento dell'impianto ricevente ma sigle diverse per l'attività di trasformazione ai sensi dell' art. 24 lettera a) del Reg. (CE) 1069/2009 e di magazzinaggio ai sensi dell' art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009*)

- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento e collocati in magazzini che, pur appartenendo all'impianto di trasformazione ricevente hanno, rispetto a quest'ultimo, una diversa sede, è necessario un nuovo riconoscimento come magazzinaggio ai sensi dell' art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009 con l'attribuzione di un nuovo numero di riconoscimento;

- per il magazzinaggio di prodotti derivati, ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, ma destinati ad essere nuovamente trasformati nell'impianto di trasformazione ricevente, non è richiesto un nuovo riconoscimento per magazzinaggio e il prodotto derivato in entrata deve essere considerato come " sottoprodotto" e non come "prodotto derivato" e stoccato nell'area destinata al deposito del materiale "fresco", ovvero dei sottoprodotti.

Premesso ciò appare necessario che gli operatori del settore attuino e mantengano procedure scritte basate sui principi dell'HACCP ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1069/2009 e garantiscano la tracciabilità dei prodotti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrello

Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it
Tel: 0659942816

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 185333 data 29/04/2014, pagina 2 di 2